

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

Art. 1

Ambito di applicazione e norme generali

1. Con il presente regolamento sono disciplinate le modalità per il reclutamento dei collaboratori ed esperti linguistici, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
2. Al fine di preconstituire graduatorie di candidati dalle quali poter attingere per assumere tale tipologia di personale, l'Università indice selezioni pubbliche per ciascuna lingua di cui riscontri o presuma la necessità.
3. La selezione pubblica è volta ad accertare il possesso dell'idonea qualificazione e della specifica competenza degli aspiranti in relazione ai compiti propri della figura, così come individuati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 2

Assunzioni a tempo indeterminato

1. L'assunzione a tempo indeterminato di collaboratori ed esperti linguistici è disposta per far fronte ad esigenze di apprendimento della lingua a carattere duraturo, sulla base delle determinazioni inerenti il fabbisogno effettuate da parte dei competenti organi accademici, nel rispetto della normativa vigente e della compatibilità finanziaria.
2. L'assunzione a tempo indeterminato in ogni caso avverrà solo qualora avrà dato esito negativo la procedura di mobilità di cui all'art. 34-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 3

Assunzioni a tempo determinato

1. L'assunzione a tempo determinato di collaboratori ed esperti linguistici è disposta nei casi e nei limiti previsti espressamente dalla legge e dalle specifiche norme contrattuali.
2. L'assunzione a tempo determinato per sostituzione di collaboratori temporaneamente assenti e/o per esigenze di apprendimento a carattere sperimentale ovvero correlate a programmi di attività di durata temporanea è disposta su motivata richiesta del Direttore del Centro Linguistico di Ateneo (C.L.A.) e previo accertamento delle disponibilità finanziarie per far fronte alla relativa spesa.
3. Alla sostituzione di collaboratori assenti si può far luogo, di norma, se l'assenza prevista supera i 60 giorni consecutivi.

Art. 4

Bando di selezione

1. La selezione è indetta con decreto del Direttore Generale.
2. Il bando di selezione deve indicare la lingua a cui si riferisce, i requisiti per la partecipazione, le modalità ed il termine per la presentazione delle domande, le modalità di svolgimento della selezione stessa, l'ammontare della retribuzione prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi locali e quanto altro necessario per l'individuazione degli aspetti essenziali del rapporto di lavoro proposto.
3. Il bando di selezione è pubblicato, previa informazione preventiva alla RSU di Ateneo ed alle OO.SS., nell'apposita pagina web dell'Ateneo relativa ai bandi per il personale tecnico- amministrativo. Nel caso di selezione per assunzione a tempo indeterminato, sarà pubblicato, altresì, un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale – Concorsi.
4. Il termine per la presentazione delle domande, che comunque non potrà essere inferiore a 15 giorni, è fissato di volta in volta dal bando in relazione all'urgenza, alle specifiche necessità ed ai tempi tecnici di diffusione del bando stesso. Tale termine decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nell'apposita pagina web dell'Ateneo ovvero, nel caso di selezione per assunzione a tempo indeterminato, dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 5
Requisiti generali di ammissione

1. Per l'ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) possesso di laurea o di titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere.
Ciascun bando potrà individuare l'eventuale specificità del titolo di studio;
 - b) madrelinguismo o livello C2, come individuato nell'ambito del Quadro Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) e certificato da Enti ufficialmente riconosciuti. Sono da considerare di madre lingua i cittadini stranieri o italiani che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza nella lingua madre di appartenenza.
2. I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 6
Domanda e termini di ammissione alla selezione

1. Per partecipare alla selezione i candidati devono produrre apposita domanda entro il termine fissato dal bando.
2. Alla domanda, da redigere in lingua italiana ed in carta libera, deve essere allegata, salvo quanto previsto in materia di autocertificazione, la seguente documentazione:
 - a) la laurea o il titolo universitario straniero;
 - b) il curriculum vitae;
 - c) i titoli che si intendono far valere;
 - d) l'elenco dei titoli allegati.
3. In nessun caso possono costituire oggetto di valutazione titoli dichiarati nella domanda ma non allegati alla stessa, salvo quanto previsto in materia di autocertificazione.

Art. 7
Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale ed è formata da tre componenti, scelti, di norma, tra i professori di ruolo e i ricercatori dell'area linguistica, letteraria e glottodidattica interessata, su proposta del Direttore del CLA, e da un funzionario, di categoria non inferiore alla C, con funzioni di segretario.
2. La Commissione è presieduta da un professore di ruolo di I o II fascia.

Art. 8
Criteri e procedure di selezione

1. La selezione è per titoli ed esame, consistente in un colloquio o in una prova pratica, nel prosieguo indicata come prova d'esame.
2. La prova d'esame è diretta ad accertare la padronanza della lingua, la chiarezza espositiva finalizzata all'attività di esercitazione richiesta e la competenza nello svolgimento di attività didattica nella rispettiva lingua. Nel corso della prova, la Commissione verificherà la capacità del/la candidato/a di esprimersi nella lingua italiana, nonché la conoscenza, da parte del medesimo, delle applicazioni informatiche più diffuse, in relazione alle necessità funzionali allo svolgimento dei compiti propri della figura professionale selezionata.
3. La prova si intende superata se il/la candidato/a consegue un punteggio non inferiore a 42 punti e se il medesimo è giudicato in possesso di idonee competenze riguardo alla lingua italiana ed alle applicazioni informatiche.
4. Nella seduta preliminare, che potrà svolgersi anche utilizzando strumenti telematici di lavoro collegiale, la Commissione stabilisce i criteri di valutazione dei candidati.
5. La Commissione dispone di 100 punti, di cui 40 sono riservati ai titoli e 60 alla prova d'esame.
6. Il punteggio riservato ai titoli è così ripartito:
 - a) per i titoli accademici fino a un massimo di 8 punti in ragione dell'attinenza degli stessi con la figura di collaboratore ed esperto linguistico;
 - b) per l'attività didattica svolta e connessa ai compiti propri del collaboratore ed esperto linguistico della lingua oggetto del bando fino ad un massimo di 22 punti;

- c) per altri titoli professionalmente pertinenti e/o attestanti la specifica qualificazione e competenza fino a un massimo di 5 punti;
 - d) per pubblicazioni attinenti alla didattica delle lingue e alle traduzioni specializzate, in particolare nell'ambito della lingua oggetto del bando, fino a un massimo di 5 punti.
7. La Commissione valuta preventivamente il possesso da parte di ciascun/a candidato/a dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1. Ove accerti la mancanza o l'incongruità anche di uno solo di tali requisiti, la Commissione, senza procedere all'esame dei titoli, esclude il/la candidato/a dalla selezione.
 8. Dopo aver accertato il possesso dei requisiti su indicati da parte dei candidati, la Commissione procede nella valutazione dei titoli. Sono ammessi alla prova d'esame i candidati che abbiano conseguito almeno 15 punti nella valutazione dei titoli.
 9. Nell'apposita pagina web dell'Ateneo relativa ai bandi per il personale tecnico-amministrativo è pubblicato l'elenco degli ammessi alla predetta prova, con l'indicazione del punteggio riportato nella valutazione dei titoli, la data ed il luogo di svolgimento della prova stessa, che verranno comunque comunicati ai candidati con un preavviso di almeno 15 giorni. Qualora sussistano particolari motivi di urgenza, il luogo e la data di svolgimento della prova d'esame saranno indicati direttamente nel bando. In tal caso, non si farà luogo alla comunicazione individuale agli ammessi alla prova ed i candidati sono tenuti a verificare, consultando l'apposita pagina web dell'Ateneo, la propria ammissione alla prova d'esame.

Art. 9

Approvazione ed utilizzo della graduatoria

1. Al termine della selezione la Commissione formula una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun/a candidato/a nella valutazione dei titoli e nella prova d'esame, con l'osservanza, a parità di merito, dei titoli di preferenza di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La graduatoria di merito, contenente anche la dichiarazione del/la vincitore/vincitrice, sarà approvata con provvedimento del Direttore Generale e resa pubblica mediante pubblicazione nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo nonché nell'apposita pagina web di Ateneo relativa ai bandi per il personale tecnico-amministrativo.
Di tale pubblicazione, nel caso di selezione per assunzione a tempo indeterminato, sarà altresì data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami".
3. La graduatoria di merito rimarrà efficace per un termine di 24 mesi, salvo proroghe disposte ex lege.
L'efficacia decorre:
 - a) nel caso di selezione per assunzione a tempo indeterminato: dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami";
 - b) nel caso di selezione per assunzione a tempo determinato: giorno successivo alla data del decreto di approvazione della graduatoria stessa.

Art. 10

Contratto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato dal contratto individuale di lavoro secondo quanto previsto nei contratti collettivi nazionali di lavoro, nei contratti integrativi di Ateneo, nelle disposizioni di legge e nelle normative comunitarie.
2. Relativamente ai cittadini extracomunitari, costituisce condizione indispensabile per la stipula del contratto individuale di lavoro la regolare posizione dell'interessato in ordine al soggiorno in Italia secondo la vigente legislazione.
3. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro, invita l'interessato/a a presentare entro 30 giorni la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti ed indicata nel bando di selezione. Scaduto inutilmente tale termine e fatta salva la possibilità di una sua proroga, a richiesta dell'interessato/a, per i casi di comprovato impedimento, qualora compatibili con le esigenze organizzative, il rapporto deve intendersi automaticamente risolto.
4. Entro lo stesso termine, l'interessato/a è tenuto/a a dichiarare, sotto la propria responsabilità, la propria posizione rispetto allo svolgimento di eventuali altre attività di impiego pubblico o privato. Al personale in questione è consentito, previa comunicazione all'Amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e che non siano incompatibili con le attività istituzionali dell'Amministrazione medesima, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
5. Il contratto individuale di lavoro fissa il termine per la presa di servizio. La mancata presa di servizio nel termine assegnato comporta l'immediata risoluzione del contratto stesso, salva la concessione di una

proroga alla presa di servizio nel caso di comprovati e giustificati motivi di impedimento e se compatibile con le esigenze organizzative.

Art. 11
Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento riguardo alle procedure di selezione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, nonché il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web dell'Università degli Studi di Foggia.